



Regione Emilia-Romagna, Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni

# PIANO REGIONALE DEI CONTROLLI 2026

Controlli ufficiali agli operatori  
professionali iscritti al RUOP



Settore Fitosanitario e difesa  
delle produzioni

**PIANO REGIONALE DEI CONTROLLI  
2026**

**Rev. 0/2026**

r\_emi.ro.Giunta - Prot. 08/04/2026.0355467.U

REVISIONE N.	MOTIVAZIONE	DATA
0	Creazione Piano dei Controlli 2026	Aprile 2026

## Sommario

<b>1. Campo di applicazione</b>	<b>3</b>
<b>2. Obiettivi del Piano dei controlli</b>	<b>3</b>
<b>3. Norme e documenti di riferimento</b>	<b>3</b>
<b>4. Definizioni</b>	<b>5</b>
<b>5. Oggetto dei controlli ufficiali</b>	<b>7</b>
<b>6. Personale addetto ai controlli ufficiali</b>	<b>8</b>
<b>7. Codice di comportamento dei componenti la squadra ispettiva</b>	<b>10</b>
<b>8. Tipologie di operatori professionali soggetti a controlli ufficiali</b>	<b>11</b>
<b>9. Elementi di priorità nei controlli per le diverse tipologie di operatori</b>	<b>11</b>
<b>10. Trasparenza dei controlli ufficiali</b>	<b>12</b>
<b>11. Procedura del controllo ufficiale</b>	<b>12</b>
<b>12. Obblighi degli operatori professionali durante il controllo ufficiale</b>	<b>13</b>
<b>13. Requisiti di conformità degli operatori iscritti al RUOP</b>	<b>13</b>
<b>14. Controlli ufficiali per categoria di operatori professionali</b>	<b>14</b>
<b>14.1 Controllo preventivo al rilascio della prima autorizzazione al passaporto (OP registrati RUOP)</b>	<b>14</b>
<b>14.2 Ambito vivaismo</b>	<b>15</b>
<b>14.3 Ambito sementi</b>	<b>16</b>
<b>14.4 Ambito import/export</b>	<b>17</b>
<b>14.5 Ambito commercio all'ingrosso</b>	<b>18</b>
<b>14.6 Ambito filiera patate (tuberi-seme di patata e patate da consumo)</b>	<b>19</b>
<b>14.7 Controlli agli operatori autorizzati ai sensi della L.R. n. 3 del 2004</b>	<b>20</b>
<b>14.8 Controllo dei bagagli al seguito dei passeggeri</b>	<b>21</b>
<b>15. Monitoraggio dei controlli ufficiali</b>	<b>22</b>
<b>16. Elenco allegati</b>	<b>22</b>

## 1. Campo di applicazione

Il presente Piano definisce le modalità operative per l'esecuzione dei controlli ufficiali agli operatori professionali iscritti al RUOP (Registro Ufficiale degli Operatori Professionali) e costituisce il documento di supporto all'organizzazione e programmazione dei controlli ufficiali nel 2026.

## 2. Obiettivi del Piano dei controlli

Il Piano regionale dei controlli ufficiali persegue i seguenti obiettivi:

- **effettuare ispezioni almeno una volta all'anno agli operatori autorizzati al rilascio del passaporto** delle piante ai sensi dell'articolo 92 del Regolamento (UE) 2016/2031 e dell'articolo 39 del Decreto Legislativo 2021/19;
- **controllare gli operatori iscritti al RUOP**, che non utilizzano il passaporto delle piante, con frequenza adeguata e in base al rischio ai sensi degli articoli 9, 10 e 14 del Regolamento (UE) 2017/625 e dall'articolo 42 del Decreto Legislativo 2021/19;
- **verificare la formazione e le competenze degli operatori professionali, la dotazione di attrezzature e strutture per lo svolgimento delle attività**, come previsto dall'articolo 1 del Regolamento (UE) 2019/827, **e i requisiti, dotazioni e adempimenti** richiesti dal Decreto ministeriale 27 luglio 2022, recante "Requisiti, dotazioni e adempimenti degli operatori professionali registrati al RUOP ai sensi del Capo VII del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.19";
- **trasmettere agli operatori professionali le modalità operative per l'esecuzione dei controlli ufficiali** per garantire la trasparenza delle operazioni di ispezione e controllo ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (UE) 2017/625;
- **acquisire il livello di conformità dell'operatore** ai requisiti fitosanitari imposti dalla normativa vigente funzionali all'attribuzione, in prospettiva, di un rating per ciascun operatore ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (UE) 2017/625;
- **controllare il rispetto delle norme e delle misure** previste in caso di ritrovamento di organismi nocivi da quarantena contestualmente al controllo ufficiale eseguito presso gli operatori professionali, ai sensi dell'articolo 85 lettera d) ed e) del Regolamento (UE) 2016/2031 (allegato 10 Aree delimitate).
- **fornire informazioni agli operatori professionali** al fine di aumentare le loro conoscenze circa gli organismi nocivi regolamentati ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento Delegato (UE) 2029/827. (Allegato 11 Piano della comunicazione).

## 3. Norme e documenti di riferimento

### Norme comunitarie

- Regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- Regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali per garantire l'applicazione della legislazione sulla sanità delle piante;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/66, recante norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del Regolamento (UE) 2016/2031;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201, relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la

diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.);

- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2285, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto concerne la redazione degli elenchi di organismi nocivi, i divieti e le prescrizioni per l'introduzione e lo spostamento nell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti e che abroga le Decisioni 98/109/CE e 2002/757/CE e i Regolamenti di esecuzione (UE) 2020/885 e (UE) 2020/1292;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2970, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le misure volte a prevenire la presenza del Tomato brown rugose fruit virus sulle piante da impianto di *Solanum lycopersicum* L. e suoi ibridi e di *Capsicum annum* L. e stabilisce le frequenze dei controlli ufficiali;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione del 25 novembre 2019 che stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sugli animali e sulle merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri;
- Regolamento (UE) 2024/3115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 che modifica il regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda i programmi d'indagine pluriennali, le notifiche relative alla presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena, le deroghe temporanee ai divieti di importazione e alle prescrizioni particolari per l'importazione e la definizione di procedure per la loro concessione, le prescrizioni temporanee per l'importazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio, la definizione di procedure per la redazione di un elenco delle piante ad alto rischio, il contenuto dei certificati fitosanitari, e l'uso dei passaporti delle piante e per quanto riguarda talune prescrizioni in materia di comunicazione per le aree delimitate e le indagini sugli organismi nocivi e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda determinate notifiche di non conformità.

### Norme nazionali

- Decreto 6 luglio 2015 che modifica il decreto 29 febbraio 2012, recante misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da *Ceratocystis platani*;
- Decreto Ministeriale 22 gennaio 2018, recante misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica italiana;
- Decreto Ministeriale 13 agosto 2020, recante "Criteri per il mantenimento di aree indenni per l'organismo nocivo *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al. agente del colpo di fuoco batterico delle pomacee nel territorio della Repubblica italiana";
- Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 16, recante norme per produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019 n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625;
- Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 18, recante norme per produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019 n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625;
- Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 19, recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625;
- Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 20, recante norme per la produzione a scopo di

commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625;

- Decreto 24 gennaio 2022, recante "Adozione del piano d'emergenza nazionale per il contrasto di *Xylella fastidiosa*";
- Decreto ministeriale 27 luglio 2022, recante "Requisiti, dotazioni e adempimenti degli operatori professionali registrati al RUOP ai sensi del Capo VII del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.19";
- DM 22 giugno 2023 n. 4 "Misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di Grapevine flavescence doree phytoplasma atte ad impedirne la diffusione nel territorio della Repubblica italiana"
- Nota tecnica MASAF - Prot. n. 0092727 del 27/02/2025: procedura per le ispezioni ufficiali, campionamento e analisi nei vivai ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento (UE) 2020/1201 relativo alle misure per *Xylella fastidiosa*;
- Documento Tecnico Ufficiale n. 67 approvato dal CFN relativo alle Procedure operative per la gestione di *Pantoea stewartii* subsp. *Stewartii*;
- Documento Tecnico Ufficiale n. 59 approvato dal CFN e adottato il 19/01/2024: procedura operativa per il controllo fitosanitario dei bagagli al seguito dei passeggeri;
- Documento Tecnico Ufficiale n. 4 approvato dal CFN 31/01/2022 e adottato il 10/02/2022: Procedura operativa per la registrazione di determinate categorie di operatori professionali al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19.

#### Disposizioni regionali

- Legge regionale 20 gennaio 2004, n.3, "Norme in materia di tutela fitosanitaria. Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n.31;
- Determinazione Dirigenziale n. 894 del 13 gennaio 2023, "Criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali";
- Determina n. 9016 del 14/05/2025, "Prescrizioni fitosanitarie per la lotta contro la flavescenza dorata della vite nella regione Emilia-Romagna - Anno 2025";
- Determinazione del Responsabile del Servizio Fitosanitario 10 gennaio 2018, n. 82 Disciplinare per la produzione e certificazione di piante micorrizzate con tartufo;
- Determina Dirigenziale n. 27057 del 22 dicembre 2023, "Disposizioni attuative di intervento per gli anni 2023 e successivi per la gestione di *Popillia japonica* nella Regione Emilia-Romagna";
- Determina Dirigenziale n. 12411 del 28 giugno 2022, "Misure fitosanitarie per il contrasto e il controllo di *Ralstonia solanacearum* per l'anno 2022 e successivi";
- Determina Dirigenziale n. 24751 del 19/11/2024 "Aggiornamento delle misure fitosanitarie per il contrasto ed il controllo di *Aleurocanthus spiniferus* per l'anno 2024 e successivi nella Regione Emilia-Romagna.

## 4. Definizioni

Ai fini del presente Piano si riportano alcune definizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625.

Regolamento (UE) 2016/2031, articolo 2:

- **Piante:** le piante vive e le seguenti parti vive di piante:
  - A. sementi (escluse quelle non destinate all'impianto);
  - B. frutti;
  - C. ortaggi;
  - D. tuberi, bulbi-tuberi, bulbi, rizomi, radici, portainnesti, stoloni;
  - E. parti aeree, fusti, stoloni epigei;
  - F. fiori recisi;
  - G. rami con o senza foglie;
  - H. alberi tagliati con foglie;
  - I. foglie, fogliame;
  - J. colture di tessuti vegetali (comprese colture cellulari, germoplasma, meristemi, cloni chimerici, materiale micropropagato);
  - K. polline vivo, spore;
  - L. gemme, occhi, talee, marze, innesti.
- **Prodotti vegetali:** prodotti non lavorati di origine vegetale e prodotti lavorati che, per la loro natura o a motivo della loro trasformazione, possono provocare il rischio di diffusione di organismi nocivi da quarantena.
- **Altri oggetti:** materiali od oggetti, escluse le piante e i prodotti vegetali, in grado di contenere o diffondere organismi nocivi, compresa la terra o il substrato culturale.
- **Operatore professionale (OP):** un soggetto di diritto pubblico o di diritto privato che svolge a titolo professionale una o più attività in relazione alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti e ne è giuridicamente responsabile: impianto, riproduzione, produzione (incluse coltivazione, moltiplicazione, mantenimento), introduzione spostamento nel territorio dell'Unione e in uscita dal territorio dell'Unione, messa a disposizione sul mercato, immagazzinamento, raccolta, spedizione e trasformazione.
- **Operatore registrato:** un operatore professionale registrato al RUOP ai sensi dell'articolo 65.
- **Operatore autorizzato:** un operatore registrato, autorizzato dall'autorità competente a rilasciare passaporti delle piante ai sensi dell'articolo 89, ad applicare un marchio ai sensi dell'articolo 98, a rilasciare attestati ai sensi dell'articolo 99.

Regolamento (UE) 2017/625, articolo 3:

- **Piano di controllo:** una descrizione elaborata dalle autorità competenti contenente informazioni sulla struttura e sull'organizzazione del sistema dei controlli ufficiali e del suo funzionamento e la pianificazione dettagliata dei controlli ufficiali da effettuare nel corso di un determinato lasso temporale in ciascuno dei settori di cui al Regolamento (UE) 2017/625, articolo 1 paragrafo 2.
- **Rating:** una classificazione degli operatori fondata sulla valutazione della loro corrispondenza ai criteri di rating.
- **Responsabile fitosanitario ufficiale:** una persona fisica designata da un'autorità competente quale membro del personale o con altro inquadramento e adeguatamente formata per svolgere controlli ufficiali e altre attività ufficiali in conformità dal regolamento (UE) 2017/625.
- **Controllo documentale:** la verifica dei certificati ufficiali, degli attestati ufficiali e degli altri documenti, compresi i documenti di natura commerciale, che devono accompagnare la partita, come previsto dalla normativa di cui al regolamento (UE) 2017/625.
- **Controllo fisico:** un controllo di merci e, se del caso, controlli degli imballaggi, dei mezzi di trasporto, dell'etichettatura e della temperatura, campionamento a fini di analisi, prova e diagnosi e qualsiasi altro controllo necessario a verificare la conformità al regolamento (UE) 2017/625.
- **Controllo di identità:** un esame visivo per verificare che il contenuto e l'etichettatura di una partita

corrispondano alle informazioni contenute nei certificati ufficiali, negli attestati e negli altri documenti ufficiali di accompagnamento.

- **Blocco ufficiale:** la procedura mediante la quale le autorità competenti fanno sì che le merci soggette a controlli ufficiali non siano rimosse o manomesse in attesa di una decisione sulla loro destinazione; comprende il magazzinaggio da parte degli operatori secondo le istruzioni e sotto il controllo delle autorità competenti.

Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 19, art. 2:

- **Campo di produzione:** appezzamento di terreno, dipendente da un centro aziendale e privo di strutture stabili, in cui avviene la produzione, anche temporanea;
- **Centro aziendale o sito:** luogo operativo stabilmente costituito, provvisto di strutture come uffici, serre, magazzini, capannoni, attraverso le quali l'operatore professionale svolge le attività di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, al quale afferiscono i campi di produzione;
- **Ordinanza fitosanitaria:** ordinanza adottata per motivi di necessità e urgenza dal direttore del Servizio fitosanitario centrale, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera f);

Ai fini del presente piano si applicano le seguenti altre definizioni:

- **Audit:** un esame sistematico e documentato finalizzato ad accertare che le attività per le quali l'operatore professionale è registrato al RUOP siano conformi alle disposizioni previste dalle normative fitosanitarie e che il sistema di gestione sia efficacemente volto al mantenimento della sanità delle piante;
- **Requisito:** esigenza o aspettativa che può essere esplicita (es. descritto in un documento), obbligatoria oppure generalmente implicita (ossia, che è in uso o prassi comune, per l'organizzazione, che l'esigenza o l'aspettativa in esame sia implicita);
- **Evidenza:** registrazioni, dichiarazioni di fatti o altre informazioni pertinenti al requisito e verificabili.
- **Rilievo:** carenza, inesattezza, difetto, inadeguatezza, ecc. riscontrato durante l'esame della documentazione e/o la visita di valutazione, che possa avere influenza sull'adempimento al requisito;
- **Non conformità:** mancato soddisfacimento di un requisito e si applicano le azioni indicate all'art. 138 del Reg. (UE) 2017/625;
- **Sospetta non conformità:** sospetto che sussista il mancato soddisfacimento di un requisito e si applicano le azioni indicate all'art. 137 del Reg. (UE) 2017/625;
- **Regolare:** sulla base dell'ispezione e delle evidenze verificate, esito positivo del controllo ufficiale per cui l'operatore professionale possiede i requisiti per la registrazione presso il RUOP e relative attività;
- **Con raccomandazione:** sussistono dei rilievi (commenti) che saranno verificati nel controllo successivo;
- **Con prescrizione:** sussistono dei rilievi (osservazioni) che necessitano di essere verificati entro un determinato limite temporale; tale limite temporale è definito dagli ispettori durante il controllo ufficiale e viene riportato sul verbale;
- **Commento:** rilievi di minore importanza la cui gestione sarà oggetto di verifica del successivo controllo ufficiale;
- **Osservazione:** rilievo importante per cui è necessario che l'operatore fornisca evidenze di opportuna gestione entro un tempo definito.

## 5. Oggetto dei controlli ufficiali

I controlli ufficiali sono effettuati su **piante, prodotti vegetali e altri oggetti di interesse fitosanitario** in

tutte le loro fasi di produzione, nei siti di produzione e altri luoghi utilizzati da operatori professionali registrati al RUOP. Sono oggetto di controlli ufficiali anche i locali, le attrezzature, i mezzi di trasporto e gli altri luoghi sotto il loro controllo e relative adiacenze e documentazione relativa alla tracciabilità.

Il controllo ufficiale ai sensi del Regolamento (UE) 2019/66 viene effettuato almeno una volta all'anno nei siti e, se del caso, in altri luoghi utilizzati da operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante per:

- individuare la presenza di organismi nocivi da quarantena;
- verificare le disposizioni riguardanti la presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena e le misure da adottare;
- verificare le prescrizioni particolari ai fini della movimentazione.

Il controllo ufficiale ai sensi dell'articolo 87 del Regolamento (UE) 2016/2031 viene effettuato anche nei seguenti casi:

- qualora l'esame (ispezione) sia effettuato nelle immediate vicinanze di siti o altri luoghi nei quali l'operatore professionale non è autorizzato all'accesso;
- in caso di sospetta presenza di un organismo nocivo da quarantena;
- in caso di prescrizioni specifiche per emergenze fitosanitarie;
- in caso di prescrizioni di cui agli allegati del Regolamento (UE) 2019/2072 (es. prescrizioni specifiche per la movimentazione).

Il controllo ufficiale ai sensi dell'articolo 92 del Regolamento (UE) 2016/2031 viene effettuato almeno una volta l'anno per verificare l'osservanza da parte degli operatori autorizzati dell'articolo 83 ("Contenuto e formato del passaporto delle piante"), dell'articolo 87 ("Esami per i passaporti delle piante"), dell'articolo 88 ("Apposizione dei passaporti delle piante"), dell'articolo 89 ("Autorizzazione degli operatori professionali a rilasciare passaporti delle piante"), articolo 90 o dell'articolo 93.

## 6. Personale addetto ai controlli ufficiali

Il personale che effettua i controlli ufficiali in Emilia-Romagna è costituito dagli ispettori fitosanitari, dagli assistenti fitosanitari e dagli agenti fitosanitari del Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni e dei Consorzi fitosanitari provinciali, così come definiti dagli articoli 18, 19 e 20 del Decreto Legislativo 2021/19.

Gli **ispettori fitosanitari** sono dipendenti della pubblica amministrazione, tecnicamente e professionalmente qualificati, con specifica formazione, operanti nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale, che rispondono funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente per territorio. Essi sono iscritti nell'apposita sezione del Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale (di cui all'articolo 24 del D. Lgs. 2021/19). Gli ispettori operano su espresso incarico del Servizio fitosanitario competente che definisce i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per cui sono stati incaricati. Gli ispettori fitosanitari, nell'esercizio delle loro attribuzioni, prescrivono le misure ufficiali ritenute necessarie e provvedono ad irrogare le sanzioni previste dal D. Lgs. 2021/19.

Gli **agenti fitosanitari** sono tecnici, professionalmente qualificati, operanti nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale, che rispondono tecnicamente e funzionalmente alle direttive del Servizio fitosanitario competente per territorio. Essi sono iscritti nell'apposita sezione del Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale (di cui all'articolo 24 del D. Lgs. 2021/19). Gli agenti operano su espresso incarico del Servizio fitosanitario competente, che definisce i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per cui sono stati incaricati. Gli agenti fitosanitari adempiono ad ogni attività ufficiale relativa alla protezione delle piante ad eccezione della prescrizione di misure fitosanitarie, al rilascio di certificati

fitosanitari e all'irrogazione delle sanzioni.

Gli **assistenti fitosanitari** sono tecnici, professionalmente qualificati, operanti presso altre strutture o organizzazioni diverse dai Servizi fitosanitari regionali, che rispondono tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente per territorio. Essi adempiono ad ogni attività ufficiale relativa alla protezione delle piante ad eccezione della prescrizione di misure ufficiali e al rilascio di certificati fitosanitari. Inoltre, operano su espresso incarico del responsabile del Servizio fitosanitario di competenza e possono proporre all'ispettore fitosanitario l'applicazione di una misura fitosanitaria o l'irrogazione di una sanzione.

**Ispettori, agenti fitosanitari e assistenti sono responsabili fitosanitari ufficiali** ai sensi del Regolamento (UE) 2017/625, e dell'articolo 21 del Decreto Legislativo 2021/19, con le attribuzioni derivanti dagli incarichi loro conferiti. **Gli ispettori fitosanitari sono designati anche certificatori** ai sensi del Regolamento (UE) 2017/625 e sono autorizzati a firmare i certificati ufficiali e gli altri attestati ufficiali di cui agli articoli 88 e 91 del suddetto regolamento.

Ogni controllo ufficiale deve di norma essere eseguito da una squadra ispettiva formata preferibilmente da due responsabili fitosanitari di cui almeno un ispettore; uno dei componenti della squadra assume il ruolo di coordinatore.

Il **coordinatore** del controllo ufficiale ha il compito di:

- organizzare l'attività di controllo;
- definire la composizione della squadra ispettiva tenendo presente il criterio della rotazione degli ispettori;
- comunicare all'operatore data, orario e modalità di esecuzione dell'ispezione;
- avviare formalmente l'ispezione;
- monitorare costantemente il procedere delle attività, il grado di coerenza con quanto programmato, l'effettivo contributo al raggiungimento degli obiettivi dell'ispezione;
- tenere traccia delle attività;
- tenere traccia delle non conformità e delle problematiche rilevate;
- sospendere la movimentazione di lotti in attesa del risultato di eventuali analisi su campioni prelevati;
- concordare con la squadra ispettiva le prescrizioni e relativi tempi in caso di problematiche fitosanitarie riscontrate;
- verificare che le prescrizioni impartite siano state adempiute nei tempi stabiliti.

Agli **assistenti fitosanitari** sono attribuite le funzioni di seguito specificate:

- istruttoria documentale finalizzata alla registrazione degli operatori al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali e al rilascio dell'autorizzazione al passaporto delle piante;
- controllo e vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare l'eventuale presenza di organismi nocivi;
- effettuazione delle indagini nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/2031 ivi compreso il prelievo di campioni ufficiali;
- effettuazione dei controlli documentali, di identità e fitosanitari inerenti a vegetali, prodotti vegetali e altri materiali regolamentati provenienti da Paesi terzi;
- attività di supporto alla certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali destinati all'esportazione verso Paesi terzi;
- proposta all'ispettore fitosanitario circa l'applicazione di una misura fitosanitaria o l'irrogazione di una sanzione;

- collaborazione nella messa a punto, definizione e divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;
- effettuazione di attività di studio e sperimentazione nel settore fitosanitario, con particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa fitosanitaria dalle avversità che siano rispettose dell'ambiente, dell'operatore agricolo e del consumatore e alla loro messa a punto e divulgazione;
- supporto tecnico-specialistico in materia fitosanitaria agli enti pubblici.

Alla **squadra ispettiva** sono affidati i seguenti compiti:

- eseguire il controllo ufficiale (documentale, produzioni, strutture e attrezzature);
- controllare e analizzare le informazioni relative all'azienda;
- redigere e firmare il verbale di controllo ufficiale e rilasciarlo all'operatore;
- avviare, quando necessario, la procedura di prelievo campione e circoscrivere la partita sottoposta a controllo analitico;
- registrare i dati del controllo ufficiale tramite gli applicativi in uso al settore controlli del Settore.

Nell'Allegato 1 Personale coinvolto nei controlli è elencato: il personale addetto ai controlli del Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni e dei Consorzi fitosanitari provinciali specificandone le attribuzioni prevalenti; il personale del Settore fitosanitario addetto al controllo dei bagagli al seguito dei passeggeri presso l'aeroporto "G. Marconi" di Bologna.

## 7. Codice di comportamento dei componenti la squadra ispettiva

Durante i controlli ufficiali i componenti della squadra ispettiva (ispettori, agenti e assistenti fitosanitari) devono:

- relazionarsi tra loro, concordando l'atteggiamento da tenere per realizzare correttamente il controllo;
- minimizzare il fastidio ispettivo improntando l'attività ispettiva al massimo rispetto per l'operatore professionale e i suoi collaboratori;
- colloquiare in modo conveniente e produttivo con il personale dell'azienda e con l'operatore professionale.

La squadra deve convenire sul fatto che **l'ispezione è un lavoro di gruppo** e, pertanto, praticarne lo spirito e le dinamiche proprie, seppure l'ispezione stessa richieda specifiche competenze in parte correlate ai diversi ruoli dei vari componenti.

La squadra è autorizzata ad effettuare tutte le indagini necessarie per eseguire un controllo ufficiale fitosanitario; questo è effettuato, per quanto possibile, in modo da mantenere al minimo necessario gli oneri amministrativi e le limitazioni delle attività operative per gli operatori, ma senza che ciò influisca negativamente sull'efficacia del controllo.

Il personale che effettua il controllo ufficiale ha l'obbligo di riservatezza in merito alle informazioni ottenute nell'adempimento dei propri doveri in occasione dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali, coperte per la loro natura dal segreto professionale conformemente alla legislazione nazionale e dell'Unione Europea. Devono inoltre non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che comporti obbligo di astensione ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici (D.P.R. 62/2013) e dell'art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti regionali (D.G.R. n. 905/2018).

Durante lo svolgimento delle attività di controllo, i componenti della squadra ispettiva devono essere sempre muniti di apposito documento di riconoscimento, predisposto secondo quanto stabilito dal Comitato Fitosanitario Nazionale.

## 8. Tipologie di operatori professionali soggetti a controlli ufficiali

Sono soggetti ai controlli ufficiali le seguenti tipologie di operatori professionali (OP):

- Operatori autorizzati a rilasciare passaporti delle piante ai sensi dell'articolo 89 del regolamento (UE) 2016/2031 (RUOP vivaismo e RUOP sementieri);
- Operatori professionali registrati che chiedono al Settore fitosanitario di rilasciare i certificati di cui agli articoli 100, 101 e 102 del regolamento (UE) 2016/2031 (export, ri-export e pre-export);
- Operatori professionali registrati che introducono nell'Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un certificato di cui agli articoli 72, 73, 74 del regolamento (UE) 2016/2031 (import);
- Altre categorie di operatori quali: commercianti all'ingrosso di materiale soggetto a passaporto delle piante; produttori e centri di raccolta e/o trasformazione di patate da consumo; produttori di legname soggetto a passaporto;
- Operatori professionali autorizzati all'attività di produzione e commercio di vegetali e prodotti vegetali ai sensi della Legge regionale 20 gennaio 2004 n. 3 e pertanto iscritti al Registro Regionale dei Produttori della Regione Emilia-Romagna (RUR);
- Operatori professionali registrati al RUOP la cui attività è legata al marchio ISPM 15 sottoposti a regolare controllo da parte di FITOK in qualità di soggetto gestore a livello nazionale.

Il Settore fitosanitario regionale detiene e aggiorna i due registri ufficiali degli operatori di propria competenza territoriale: il Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) e il Registro Regionale dei Produttori dell'Emilia-Romagna.

Entrambi i registri sono gestiti tramite l'applicativo FitoRUOP a cui possono accedere solo utenti autorizzati (link <https://agri.regione.emilia-romagna.it/Mandato/AutenticaSIAR/login>).

L'Allegato 2 al presente Piano riporta l'elenco degli operatori registrati al RUOP e di quelli anche autorizzati all'emissione del passaporto delle piante per ogni provincia dell'Emilia-Romagna.

L'Allegato 3 individua l'elenco degli operatori autorizzati assegnati agli ispettori fitosanitari delle sedi di Bologna, Cesena, Ferrara, Ravenna.

## 9. Elementi di priorità nei controlli per le diverse tipologie di operatori

La scelta degli OP da ispezionare e la frequenza di tali ispezioni si basa sugli obblighi normativi e sui criteri sotto riportati da seguire secondo la gerarchia numerica indicata, in base alle risorse disponibili:

1. Nuovi OP che richiedono l'autorizzazione all'emissione del passaporto (verifica antecedente all'emissione dell'autorizzazione);
2. OP autorizzati all'emissione del passaporto con particolare attenzione nei confronti di coloro che hanno "subito" prescrizioni e/o raccomandazioni negli anni precedenti e nei confronti degli OP autorizzati posti in area delimitata;
3. OP registrati al RUOP e non autorizzati al passaporto in base al rischio fitosanitario e alla data dell'ultima ispezione effettuata;
4. RUR-Operatori professionali autorizzati all'attività di produzione e commercio di vegetali e prodotti vegetali ai sensi della Legge regionale 20 gennaio 2004 n. 3 e pertanto iscritti al Registro Regionale dei Produttori della Regione Emilia-Romagna;
5. altri OP.

## 10. Trasparenza dei controlli ufficiali

Il Settore fitosanitario ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (UE) 2017/625 effettua i controlli con un elevato livello di trasparenza e pubblica il presente Piano all'indirizzo web: [Controlli ufficiali - Fitosanitario e difesa delle produzioni - Agricoltura, caccia e pesca.](#)

Alla medesima pagina, saranno pubblicate con cadenza annuale le seguenti informazioni:

- tipo, numero e risultato dei controlli ufficiali;
- tipo e numero dei casi di non conformità rilevati;
- tipo e numero dei casi in cui il Settore fitosanitario ha adottato misure in caso di accertata non conformità, ai sensi dell'articolo 138;
- tipo e numero dei casi in cui sono state inflitte le sanzioni di cui all'articolo 139.

## 11. Procedura del controllo ufficiale

I controlli ufficiali sono eseguiti secondo le procedure descritte nell'Allegato 5 e con il supporto di eventuali check list predisposte per le diverse tipologie di operatori.

Il controllo ufficiale normalmente si compone del controllo alle produzioni, del controllo documentale e di eventuali controlli alle strutture e attrezzature.

Il **controllo fisico alle produzioni** è svolto tramite un modello ispettivo adatto al sito, in funzione delle diverse tipologie produttive e interessa sia gli organismi regolamentati non da quarantena, sia gli organismi da quarantena.

La squadra fitosanitaria, in caso di sospetta presenza di un organismo nocivo da quarantena o se previsto da specifica normativa, procede al prelievo di un campione ufficiale al fine di far eseguire analisi diagnostiche di laboratorio.

Nel corso del **controllo documentale** i responsabili fitosanitari verificano la corrispondenza tra quanto dichiarato nella documentazione presentata all'atto della prima registrazione al RUOP e/o nei successivi aggiornamenti e la realtà aziendale al momento del controllo. Verificano inoltre il rispetto da parte dell'operatore professionale degli obblighi e delle responsabilità in campo fitosanitario che la normativa gli assegna quali la tracciabilità, i punti critici, gli autocontrolli e le competenze richieste in materia fitosanitaria, prima tra tutte la conoscenza degli organismi regolamentati non da quarantena (ORNQ) e degli organismi da quarantena (OQ).

Il controllo ufficiale si conclude con la **redazione di un verbale**. Nel verbale si registra l'esecuzione puntuale delle diverse fasi del controllo ufficiale, l'esito, **gli eventuali rilievi e le relative azioni**, oltre alle eventuali raccomandazioni o prescrizioni.

Le **raccomandazioni** saranno verificate al controllo ufficiale successivo; per le **prescrizioni** deve essere data l'indicazione di un tempo limite entro il quale è necessario che l'azienda fornisca l'evidenza di un'opportuna gestione. Al termine della redazione del verbale i responsabili fitosanitari illustrano l'esito dell'attività di controllo all'operatore professionale o ai suoi delegati, con particolare riferimento alle eventuali non conformità rilevate, ai rilievi e alle azioni necessarie per il miglioramento della gestione fitosanitaria del sito.

Se nel corso del controllo è stato effettuato un campionamento, viene reso noto all'OP che può esercitare il diritto a presenziare all'apertura del campione.

Il rilascio all'OP della copia firmata del verbale è contestuale alla chiusura del controllo.

Tutti i controlli ufficiali vengono verbalizzati attraverso l'uso dell'App FitoSER.

A seguito della constatazione di particolari criticità dell'intero sistema di gestione che potrebbero portare a una sospensione, anche temporanea, dell'autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante, **la squadra ispettiva, oltre alle prescrizioni impartite con verbale, redige successivamente una relazione istruttoria** che descrive le evidenze e i rilievi emersi in fase di controllo. Questa relazione viene condivisa con il responsabile del servizio al fine di fornire gli elementi utili per la finalizzazione di una lettera ufficiale di prescrizione da notificare all'operatore professionale.

## 12. Obblighi degli operatori professionali durante il controllo ufficiale

Entro i limiti di quanto necessario per l'esecuzione dei controlli ufficiali, gli operatori, su richiesta della squadra ispettiva, concedono al personale ispettivo l'accesso:

- ai locali, alle attrezzature, ai mezzi di trasporto e agli altri luoghi sotto il loro controllo e relative adiacenze;
- ai propri sistemi informatici di trattamento delle informazioni;
- alle piante, prodotti vegetali e altri oggetti sotto il loro controllo;
- alle procedure interne, ai propri documenti e a tutte le altre informazioni pertinenti (es. i documenti di trasporto (DDT), i cartellini identificativi delle partite e dei lotti di produzione).

Durante l'intera durata del controllo ufficiale gli operatori forniscono assistenza e collaborano con il personale ispettivo. A tal fine, gli operatori devono mettere a disposizione della squadra ispettiva una stanza o un locale del centro aziendale per l'esame dei documenti e altre attività inerenti al controllo. È infine richiesta la presenza del referente fitosanitario o di un suo delegato durante tutta la durata del controllo ufficiale.

## 13. Requisiti di conformità degli operatori iscritti al RUOP

I soggetti registrati al RUOP e quelli autorizzati a rilasciare passaporti delle piante, in occasione del controllo ufficiale devono dimostrare di operare in conformità alla normativa fitosanitaria comunitaria e nazionale vigente e a quanto stabilito dal presente Piano Regionale dei Controlli.

Sono considerati **requisiti di conformità**, a seconda del caso:

- Esami per il passaporto (Autocontrollo) e registrazioni.** È responsabilità degli operatori il rilascio del passaporto solo per piante che sono risultate indenni da organismi nocivi regolamentati non da quarantena e da organismi regolamentati da quarantena in seguito a controllo visivo e se del caso da analisi di laboratorio. In caso di sospetta presenza di organismi da quarantena o di presenza di ORNQ al di sopra delle soglie ammesse è fatto d'obbligo la segnalazione al Servizio fitosanitario competente che effettuerà le opportune verifiche. La registrazione degli autocontrolli e gli esiti delle eventuali analisi di laboratorio, può essere in formato cartaceo o digitale e i registri devono essere conservati per almeno tre anni.
- Tracciabilità.** Gli obblighi in materia di tracciabilità riguardano la registrazione dei dati che consentano di identificare per ogni unità di vendita (di pianta, prodotto vegetale o altro oggetto) gli operatori professionali che l'hanno fornita o ai quali è stata fornita e, se del caso, le informazioni pertinenti relative al passaporto delle piante. La tracciabilità deve essere mantenuta anche per gli spostamenti tra i diversi siti di produzione dell'azienda. Tale tracciabilità deve essere conservata

per almeno tre anni.

- c. **Punti critici.** Quando un operatore autorizzato intende rilasciare un passaporto delle piante, egli identifica e controlla i punti del suo processo produttivo e gli aspetti relativi allo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che rappresentano un rischio connesso ad uno specifico organismo nocivo. La registrazione dei dati riguardanti l'identificazione e il controllo dei punti critici deve essere conservata per almeno tre anni.
- d. **Passaporto ed etichettatura del prodotto.** Il passaporto delle piante è costituito da un'etichetta distinta, realizzata su qualsiasi supporto adatto alla stampa, chiaramente distinguibile da qualsiasi altra informazione o etichetta che possano figurare sullo stesso supporto. Il passaporto delle piante deve essere facilmente visibile e chiaramente leggibile e le informazioni in esso riportate devono essere durature e inalterabili. Il passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione deve contenere gli elementi descritti nella parte A dell'allegato al Regolamento (UE) 2017/2313. Il passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in zone protette deve contenere gli elementi descritti nella parte B dell'allegato al Regolamento (UE) 2017/2313. La normativa nazionale di settore prevede che le informazioni previste dal passaporto possano essere combinate con quelle della certificazione obbligatoria per i materiali di moltiplicazione della vite (articolo 31 del d. lgs 2 febbraio 2021 n.16) e con quelle della certificazione obbligatoria e volontaria per i materiali di moltiplicazione dei fruttiferi (articoli 57 e 79 del d. lgs 2 febbraio 2021 n.18).

## 14. Controlli ufficiali per categoria di operatori professionali

### 14.1 Controllo preventivo al rilascio della prima autorizzazione al passaporto (OP registrati RUOP)

I controlli ufficiali per il rilascio della prima autorizzazione al passaporto si compongono di una fase preparatoria documentale e di un controllo presso l'OP per verificarne le strutture, attrezzature e produzioni laddove già presenti.

La fase preparatoria consiste nella raccolta di informazioni riferite all'Operatore Professionale e viene svolta in ufficio all'arrivo della documentazione compilata dall'operatore professionale con l'obiettivo di verificare validità, correttezza e completezza delle informazioni ricevute.

Le informazioni reperibili dalla modulistica compilata sono le seguenti:

- richiesta di registrazione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali: dati anagrafici dell'operatore; ubicazione sede legale; centri aziendali e campi di produzione; indicazione del responsabile fitosanitario; tipo attività.
- richiesta dell'autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante: dati anagrafici degli operatori professionali; centri aziendali; piante, prodotti vegetali e altri oggetti che si intendono movimentare all'interno della UE; dichiarazioni; presenza di un piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi, il piano degli autocontrolli.
- Tariffa una tantum: controllo diritto obbligatorio per il rilascio dell'autorizzazione all'emissione del passaporto delle piante dal valore di 100,00 euro.

Successivamente alla fase preparatoria, si effettua un'ispezione presso l'OP per verificare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del passaporto.

Questa fase del controllo è volta a verificare che:

- le informazioni acquisite durante la fase preparatoria del controllo corrispondano alla reale situazione aziendale;
- il sito oggetto di ispezione sia correttamente identificato e coincida con la mappa o le informazioni fornite al Settore fitosanitario e difesa delle produzioni;
- siano eventualmente presenti aree che appaiono differenti dal resto del sito o che suggeriscano la necessità di particolare attenzione durante l'ispezione visiva.

Durante il controllo, l'operatore verrà informato circa adempimenti e responsabilità correlate con il rilascio del passaporto delle piante.

Nel caso in cui la richiesta avvenga da parte di un OP già in possesso di un'autorizzazione fitosanitaria regionale (Registro regionale dei produttori) il quale, per un cambio di attività, necessita dell'iscrizione al RUOP e dell'autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante, assume valore di controllo presso l'OP anche l'ispezione con "verbale RUR" che precede l'invio dei documenti. In tale verbale dovrà essere descritta in modo dettagliato l'attività che l'azienda andrà a svolgere.

Il controllo ufficiale si conclude con la **redazione di un verbale** mediante l'uso del modello predisposto denominato "**controllo per primo rilascio dell'autorizzazione al passaporto delle piante**". Il verbale deve contenere i seguenti elementi:

- Riferimento alla richiesta (protocollo e data) di autorizzazione al rilascio del passaporto inviata ufficialmente per PEC dall'operatore professionale.
- Descrizione sintetica del processo produttivo e l'attività specifica per cui è richiesta l'autorizzazione al rilascio del passaporto.

Figura individuata come responsabile della comunicazione con il Servizio Fitosanitario e la condizione o le condizioni specifiche che ne giustificano la nomina.

## 14.2 Ambito vivaismo

I controlli ufficiali alle produzioni vivaistiche vengono svolti, relativamente al settore produttivo (frutticolo, viticolo, forestale, orticolo, ornamentale), nel periodo dell'anno più idoneo all'individuazione dei sintomi della maggior parte degli organismi nocivi (ON) da quarantena (rilevanti e prioritari), presenti all'interno del Piano Nazionale d'Indagine, e degli Organismi Regolamentati Non da Quarantena (ORNQ) per le diverse specie prodotte.

Gli Operatori professionali autorizzati all'emissione del passaporto delle piante sono soggetti, ai sensi della normativa vigente, ad almeno un controllo ufficiale all'anno che può comprendere sia un controllo fisico alle produzioni che un controllo documentale.

Ulteriori ispezioni possono essere motivate in funzione del rischio fitosanitario oppure in relazione a specifiche richieste finalizzate al rilascio di autorizzazione. Un esempio sono le due ispezioni necessarie al rilascio dell'autorizzazione al passaporto ZP per *Erwinia amyovora*, conseguentemente all'istituzione di zone cuscinetto.

Nel caso in cui uno o più siti produttivi ricadano in un'area delimitata per un determinato organismo nocivo, l'operatore professionale è sottoposto alla verifica del rispetto di specifiche norme fitosanitarie riportate all'Allegato 10.

Il capitolo 9 del presente documento elenca i criteri da considerare nell'individuazione delle aziende da controllare in ordine di priorità.

Il controllo ufficiale di carattere documentale è mirato alla verifica della consapevolezza e degli obblighi dell'operatore, e quindi della capacità, da parte di quest'ultimo, di gestire eventuali problematiche fitosanitarie.

Il controllo ufficiale alle produzioni e alle strutture viene effettuato tramite un modello ispettivo adatto al sito, dovendo considerare l'eterogeneità delle specie vegetali e della tipologia di materiale prodotto. A seconda del rischio fitosanitario, la squadra ispettiva può infatti scegliere di ispezionare una parte rappresentativa delle produzioni. Una maggior attenzione viene posta nei confronti dei centri di conservazione per la premoltiplicazione, dei centri di premoltiplicazione e dei centri di moltiplicazione utilizzati per la produzione di materiale di moltiplicazione frutticolo e viticolo in certificazione.

In generale, la scelta del modello di ispezione deve essere finalizzata a massimizzare la probabilità di rilevare la presenza degli organismi nocivi ricercati.

Considerata la diversità produttiva, l'arco temporale di questi controlli fisici alle produzioni è molto ampio, il dettaglio è riportato sotto forma di cronoprogramma all'Allegato 7.

### 14.3 Ambito sementi

I controlli ufficiali agli operatori sementieri prevedono almeno un controllo annuale agli operatori autorizzati al rilascio del passaporto, oltre a controlli effettuati in base al rischio e con frequenza adeguata presso gli altri operatori sementieri registrati al RUOP.

Il controllo ufficiale presso un operatore sementiero può prevedere diverse tipologie di controllo, parte del controllo ufficiale:

- Controlli fisici alle produzioni (presso i campi di produzione della semente);
- Controlli documentali e alle strutture/attrezzature dello stabilimento (presso i centri aziendali).

Date le caratteristiche peculiari del settore, questi diversi controlli si realizzano con tempistiche diverse e i luoghi oggetto del controllo sono spesso non coincidenti. È necessario quindi separare temporalmente le due diverse tipologie di controllo ufficiale.

I controlli ufficiali alle produzioni sementiere (campi di produzione) vengono svolti in un periodo compreso prevalentemente tra inizio aprile e fine agosto, secondo un calendario temporale per gruppi di specie, come dettagliato nell'Allegato 8.

I controlli documentali e alle strutture/attrezzature svolti presso i centri aziendali possono invece essere effettuati durante tutto l'anno.

I controlli ufficiali alle produzioni riguardano:

- la verifica dell'assenza dei principali organismi nocivi da quarantena (rilevanti e prioritari) presenti all'interno del Piano Nazionale d'Indagine;
- il rispetto dei requisiti previsti per gli ORNQ delle specifiche piante da impianto ai fini del rilascio del passaporto;
- altri ON non regolamentati oggetto di eventuale richiesta di controllo di campo per successiva esportazione delle sementi prodotte.

Il numero e la frequenza dei controlli ufficiali alle produzioni sono calcolati considerando gli adempimenti di legge e l'estensione delle colture da seme su base provinciale. Pertanto:

- controllo di almeno il 5% della superficie denunciata per la produzione sementiera di specie agrarie con obbligo di passaporto (su base provinciale), in applicazione del Reg. 2019/2072, All. V;
- controllo di almeno il 10% della superficie denunciata per la produzione sementiera di mais, in applicazione del Documento Tecnico Ufficiale n. 67 relativo alle Procedure operative per la gestione di *Pantoea stewartii* subsp. *stewartii*
- controllo di una percentuale variabile (senza obbligo minimo) della superficie denunciata per la produzione sementiera di specie ortive con obbligo di passaporto

- controllo di una percentuale variabile (senza obbligo minimo) della superficie denunciata per la produzione sementiera di altre specie non soggette a passaporto ma richieste per successiva esportazione.

L'attribuzione dell'entità del controllo su base provinciale viene elaborata successivamente all'invio da parte degli OP sementieri delle denunce dei campi da seme per l'annata in corso.

Per i controlli documentali e alle strutture/attrezzature presso i centri aziendali si può utilizzare la check list RUOP sementi come strumento di supporto.

#### 14.4 Ambito import/export

I controlli ufficiali in **ambito import** vengono svolti durante tutto l'anno presso i due punti di controllo frontaliere (PCF) presenti in Emilia-Romagna: Porto di Ravenna e Aeroporto di Bologna. I controlli sono necessari per verificare la conformità delle merci di origine vegetale provenienti da Paesi Terzi, per l'emissione del Documento Sanitario Comune d'Entrata (DSCE-PP o CHED-PP) e permettere il loro ingresso in Unione Europea. Il controllo consiste in tre tipologie di verifiche successive:

1. **Controlli documentali:** vengono esaminati i documenti che accompagnano le merci, ad esempio: il certificato fitosanitario, la polizza di carico o lettera di vettura, la ricevuta di pagamento dei diritti obbligatori fitosanitari ed eventuali documenti aggiuntivi in base al tipo di merce.
2. **Controlli d'identità:** vengono effettuati presso le strutture rese disponibili dall'Ente Gestore del BCP al Servizio Fitosanitario e consistono nella verifica della corrispondenza tra quanto dichiarato nei documenti e la merce stessa.
3. **Controlli fisici:** vengono effettuati presso le strutture rese disponibili dall'Ente Gestore del BCP al Servizio Fitosanitario e si basano su un'ispezione visiva per la ricerca di eventuali organismi nocivi, il prelievo di un campione ufficiale rappresentativo e correttamente dimensionato di merce e, se del caso, un test di laboratorio. L'ispezione può comportare la distruzione di tutta o parte della merce prelevata.

Se le verifiche hanno esito positivo si procede con la validazione del DSCE-PP, che permette l'entrata in Unione della merce; in caso contrario la merce viene distrutta, respinta o trattata.

Per la gestione delle informazioni e l'emissione del DSCE-PP viene utilizzato l'applicativo comunitario TRACES-NT raggiungibile al sito <https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login>.

I controlli ufficiali in **ambito export** sono svolti durante tutto l'anno e le modalità con cui vengono effettuati i controlli per il rilascio dei certificati di esportazione variano in funzione delle diverse tipologie di produzione:

1. **Prodotti ortofrutticoli:** in funzione delle richieste dei Paesi Terzi che importano il prodotto. Può consistere in una ispezione visiva (per verificare l'eventuale presenza di sintomi ascrivibili ad organismi nocivi regolamentati) per il controllo d'identità oppure la verifica dell'applicazione di un System approach, per il controllo di ogni fase della produzione.
2. **Prodotti vegetali trasformati** (farine, riso alimentare e granelle alimentari di diverso tipo): si svolgono controlli di processo in azienda e saltuariamente di prodotto. Nel corso dell'ispezione in azienda, si verificano i diversi settori del ciclo produttivo, per individuarne i punti critici, con particolare attenzione alle modalità attraverso cui l'operatore garantisce il rispetto della tracciabilità. Si verifica inoltre il piano di controllo delle infestanti applicato e gli esiti della ditta incaricata di tali controlli.
3. **Materiale di propagazione** (piante, marze, portinnesti e sementi): il controllo fisico viene effettuato principalmente in campo nel corso della stagione vegetativa. Infatti, spesso vengono richiesti sito, luogo o area di produzione esente.

4. **Foraggi** (erba medica disidratata): vengono eseguiti controlli di processo e di prodotto in funzione delle richieste di Cina, Vietnam e Iran (Paesi nei confronti dei quali esistono accordi bilaterali) e di altri Paesi importatori con prescrizioni differenti.

Il gestionale informatico di riferimento per il rilascio di certificati per i vegetali e i prodotti vegetali destinati all'esportazione verso i Paesi terzi è denominato "Certificato" ed è disponibile a questo link: <https://agri.regione.emilia-romagna.it/CERTIFICATIFITOSANITARI/jsp/index.jsp>.

Dal 2023 il Settore Fitosanitario ha iniziato ad emettere certificati fitosanitari in modalità elettronica utilizzando la piattaforma TRACES NT. Nel 2024 per i paesi terzi che accettano questa modalità verranno emessi certificati fitosanitari di esportazione in formato elettronico digitale. L'elenco dei suddetti Paesi terzi si rimanda alla consultazione della pagina del nostro sito: [Presentazione della richiesta per l'emissione di un certificato fitosanitario in export - Fitosanitario e difesa delle produzioni - Agricoltura, caccia e pesca](#).

Oltre ai suddetti controlli legati alla movimentazione della merce e al rilascio dei certificati fitosanitari gli OP sono controllati anche per la verifica dei requisiti, delle dotazioni e degli adempimenti previsti dal DM 27 luglio 2022, con frequenza adeguata e in base al rischio.

I criteri di valutazione per la modulazione della frequenza del controllo ufficiale degli operatori afferenti a questa categoria si basano anche sui risultati dei verbali precedenti (grazie anche all'eventuale utilizzo della "Check list attività commerciali"), soprattutto, sulle intercettazioni notificate dagli Stati terzi a seguito dell'esportazione.

Gli elementi fondamentali da considerare durante le ispezioni sono la corrispondenza della registrazione al RUOP con la realtà aziendale, la tracciabilità delle merci importate o esportate e la preparazione dell'operatore professionale sulle azioni da intraprendere in caso di ritrovamento di organismi nocivi regolamentati.

#### 14.5 Ambito commercio all'ingrosso

Dal punto di vista fitosanitario, con commercio all'ingrosso si intende l'attività di acquisto/vendita all'ingrosso (quindi senza manipolazione) solo ed esclusivamente di prodotti vegetali da passaporto. Per commercio all'ingrosso si intende l'acquisto di merci realizzato da commercianti, allo scopo di rivenderle ad altri commercianti all'ingrosso oppure a utilizzatori professionali e a grandi consumatori. Gli operatori che svolgono questa attività non effettuano lavorazioni/manipolazione/ri-confezionamento dei prodotti commerciati.

Devono essere iscritti al RUOP gli operatori professionali che svolgono attività di commercio all'ingrosso di una o più delle categorie di seguito elencate:

- tuberi-seme;
- agrumi con peduncolo e foglie;
- legname;
- materiale vivaistico;
- piante finite;
- sementi soggette a passaporto delle piante.

Si tratta di prodotti a rischio fitosanitario, per i quali, lo spostamento all'interno del territorio comunitario può avvenire solo se accompagnati dal passaporto delle piante.

Ai sensi della normativa vigente, gli Operatori Professionali che svolgono esclusivamente l'attività di commercio all'ingrosso non sono soggetti a controllo ufficiale con cadenza annuale, in quanto non sono autorizzati all'emissione del passaporto. La cadenza del controllo ufficiale è quindi stabilita in funzione del

rischio fitosanitario. Se del caso, i controlli ufficiali a carico di queste aziende prevedono un controllo documentale e un controllo di processo a strutture e attrezzature.

La prima parte del controllo documentale consiste nella verifica della completezza della documentazione per la registrazione al RUOP. Una volta in azienda, si verificano i seguenti aspetti:

- il rispetto dei requisiti e degli obblighi per gli operatori professionali previsti dalla normativa fitosanitaria;
- la gestione della tracciabilità (interna ed esterna), controllando i documenti commerciali (documenti di trasporto, fatture);
- la gestione dei passaporti che accompagnano i prodotti in ingresso e in uscita.

Il controllo alle strutture/attrezzature ha come obiettivo quello di valutare la presenza o meno di un rischio fitosanitario, attraverso l'identificazione di eventuali punti critici legati alle strutture di stoccaggio della merce, (per esempio eventuali contaminazioni dall'esterno) e attraverso la valutazione della corretta gestione della merce in magazzino e della consapevolezza fitosanitaria dell'operatore, soprattutto legata alla sua capacità di gestione delle eventuali problematiche fitosanitarie. Viene inoltre verificata la presenza di procedure interne volte a ispezionare/controllare i prodotti vegetali al momento dell'ingresso in azienda. In occasione di tali controlli si può procedere ad un'ispezione visiva della merce; solo in presenza di sintomi sospetti di organismi nocivi si procede con il campionamento.

#### 14.6 Ambito filiera patate (tuberi-seme di patata e patate da consumo)

Nella filiera patate operano diverse categorie di operatori per i quali sono previste specifiche modalità di controllo, in tempi appropriati. I controlli ufficiali alle produzioni, lavorazioni e conservazione vengono svolti nel periodo dell'anno più idoneo all'individuazione dei sintomi degli ON da quarantena e per la produzione di tuber-seme anche per gli organismi regolamentati non da quarantena (ORNQ), come illustrato nel cronoprogramma dell'Allegato 9.

**Per le aziende sementiere, che producono tuber-seme nel territorio regionale,** le normative vigenti stabiliscono tre controlli in periodi diversi:

- nel 100% dei campi destinati alla produzione di tuber-seme prima della semina (da ottobre dell'anno precedente fino a fine marzo dell'anno in corso della semina) per il campionamento di suolo per i nematodi a cisti delle patate (*Globodera pallida* e *Globodera rostochiensis*);
- nel 100% dei campi con la coltura in atto (da maggio a inizio luglio) per la verifica dell'assenza dei principali organismi nocivi da quarantena (in particolare quelli per cui sono previste prescrizioni particolari: *Ralstonia solanacearum*, *Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus*, *Globodera pallida* e *Globodera rostochiensis*, *Synchytrium endobioticum*, *Meloidogyne chitwoodi* e *Meloidogyne fallax*, *Epitrix sp.*) e per il rispetto dei requisiti previsti per gli ORNQ rilevanti per i tuber-seme di patate;
- nei magazzini (da ottobre a gennaio) per controlli visivi sui tuber-seme provenienti dai campi di produzione regionali e campionamento asintomatico dei tuber nel numero stabilito nel Piano Nazionale di Indagine.

**Per le aziende sementiere che riconfezionano tuber-seme di patate** (prodotte in altre regioni o paesi UE, che sono già certificati ma che verranno ri-etichettati con passaporto e cartellino emesso dal CREA) il controllo oltre che documentale può essere anche di tipo visivo sui tuber e, solo se sintomatici, si procede con il campionamento. I lotti su cui eseguire il controllo visivo possono essere scelti in funzione della provenienza, privilegiando quelli provenienti da aree delimitate. I controlli sono consigliati durante il periodo di commercializzazione, che va da dicembre a marzo, prevalentemente in febbraio.

**Per le altre categorie di Operatori Professionali del settore delle patate registrati al RUOP** i controlli

verranno programmati in funzione del rischio fitosanitario e delle indicazioni del Piano Nazionale d'Indagine. In generale, la ripartizione del numero di controlli sul territorio a livello provinciale sarà proporzionale alle relative superfici di coltivazione delle patate.

1. **Produttori di patate da consumo:** i controlli vengono effettuati prevalentemente sulla vegetazione in campo, dalla prefioritura fino all'inizio della senescenza delle piante (da maggio a inizio luglio a seconda delle zone). Per i produttori che hanno magazzini è possibile anche il controllo visivo dei tuberi dopo la raccolta con campionamento asintomatico, in questa occasione è bene procedere anche ad un controllo documentale per la verifica della tracciabilità e degli adempimenti previsti dalle normative.
2. **Centri raccolta collettivi e centri di spedizione** (centri di raccolta collettivi, confezionatori e trasformatori) **di patate da consumo.** Le verifiche possono essere effettuate:
  - sulla vegetazione presso i campi di produzione di patate delle aziende agricole che conferiscono loro la produzione e per cui il centro di raccolta si fa carico degli obblighi fitosanitari (da maggio a inizio luglio a seconda delle zone);
  - sui tuberi durante la lavorazione e conservazione delle patate presso i centri aziendali (magazzini), prevalentemente nel periodo successivo alla raccolta delle produzioni locali (da fine luglio a settembre/ottobre). Al controllo visivo può seguire il campionamento asintomatico dei tuberi e il controllo documentale per la verifica della tracciabilità e degli adempimenti previsti dalle normative.

In alcuni magazzini la lavorazione e conservazione si può protrarre per tutto l'anno, sia per il prolungarsi della campagna di commercializzazione, sia per la lavorazione e conservazione di produzioni provenienti da altre zone (altre regioni italiane, altri stati UE, di importazione). In questi casi si procede essenzialmente al controllo documentale per la verifica della tracciabilità e degli adempimenti previsti dalle normative e, se opportuno al controllo visivo dei tuberi, con campionamento di quelli sintomatici. Particolare attenzione va posta alle importazioni dall'Egitto.

Nel programmare i controlli delle patate da consumo è necessario tenere conto che:

- la normativa prevede che venga analizzato per i nematodi a cisti delle patate almeno lo 0,5% della superficie regionale coltivata a patate;
- nello standard tecnico per il controllo fitosanitario delle patate (Prot. 0007406 del 30/03/2012) è suggerito il controllo di almeno un 5% delle superfici coltivate a patate da consumo;
- il campionamento asintomatico dei tuberi sarà in numero pari a quanto stabilito nel Piano Nazionale di Indagine;
- i produttori e i confezionatori di tuberi-seme di patate sono aziende sementiere, iscritte al RUOP autorizzate all'emissione del passaporto, per tali operatori è necessario almeno 1 controllo all'anno;
- i centri di raccolta sono operatori RUOP che movimentano grandi quantitativi di patate da consumo di varia provenienza, è opportuno procedere ad un controllo documentale periodico.

#### 14.7 Controlli agli operatori autorizzati ai sensi della L.R. n. 3 del 2004

Ogni anno vengono effettuati controlli ufficiali agli operatori professionali autorizzati all'attività di produzione e commercio di vegetali e prodotti vegetali ai sensi della Legge regionale 20 gennaio 2004 n. 3 e pertanto iscritti al Registro Regionale dei Produttori della Regione Emilia-Romagna.

Questi operatori sono coloro che forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, attraverso mezzi diversi dalla vendita tramite contratti a distanza, effettuando vendita diretta o presso la sede aziendale e/o il luogo di produzione, i mercati agricoli o altri mercati locali che abbiano luogo nel territorio di competenza del Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni ove ha sede l'operatore.

La normativa di riferimento non indica una frequenza di controllo degli operatori autorizzati; pertanto, questi verranno controllati in base alle risorse disponibili e sulla base della gerarchia di controllo indicata al capitolo 9.

Gli elementi di priorità nel controllare questi operatori sono i seguenti:

- operatori autorizzati non ancora controllati;
- operatori situati all'interno delle aree delimitate individuate a livello regionale
- operatori che non vengono controllati da più tempo.

Nel corso dell'ispezione, la squadra fitosanitaria verifica la corrispondenza delle condizioni rispetto a quanto comunicato/dichiarato nella documentazione presentata all'atto della richiesta di autorizzazione fitosanitaria o della sua eventuale modifica. Inoltre, verifica se le piante sono state correttamente acquistate con passaporto delle piante e se questo è stato conservato o registrato in un documento apposito.

Nel corso del controllo viene altresì verificato se l'attività di produzione e commercializzazione ha le caratteristiche per rientrare tra quelle autorizzate ai sensi della Legge Regionale n. 3 e alla Determinazione n. 894 del 19/01/2023.

Il controllo fisico alle produzioni viene svolto con modalità analoghe a quelle utilizzate per gli operatori professionali iscritti al RUOP e autorizzati all'emissione del passaporto.

Gli operatori professionali sono tenuti, su richiesta della squadra ispettiva, a consentire ai soggetti incaricati del controllo il libero accesso ai fondi, ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei vegetali.

## 14.8 Controllo dei bagagli al seguito dei passeggeri

Una delle modalità di ingresso di organismi nocivi da quarantena, alieni o non presenti nel territorio nazionale ed unionale è proprio il bagaglio personale dei passeggeri; quest'ultimi al rientro dei propri viaggi tendono a portarsi come souvenir anche vegetali presi in Paesi non europei. Tale pratica può rappresentare un rischio fitosanitario importante se tali vegetali non sono accompagnati da un certificato fitosanitario emesso dall'autorità estera; inoltre, la normativa europea ha definito anche una lista di vegetali la cui introduzione è vietata anche se accompagnati da un certificato fitosanitario.

Pertanto, sia a seguito di intercettazioni a livello europeo che del recente ritrovamento in Emilia-Romagna di una nuova mosca della frutta che potrebbe esser stata introdotta attraverso bagagli dei passeggeri, il Settore fitosanitario ha individuato nel flusso dei passeggeri provenienti da destinazioni estere (prevalentemente extra-Schengen) una fonte di rischio di introduzione di organismi nocivi.

Ai sensi del Reg. (UE) 2016/2031, del Reg. (UE) 2019/2122 e in base alle notifiche di intercettazioni acquisite da fonti certe (es. TRACES, EPPO, CABI, SFC e altro), il Settore Fitosanitario predispone controlli ufficiali specifici sulle merci di origine vegetale contenute nei bagagli personali dei passeggeri, di concerto con le altre autorità preposte.

Tuttavia, i vegetali che non sono accompagnati da certificato fitosanitario sono esentati dall'obbligo di notifica su TRACES e vanno registrati su un registro interno (Reg. (UE) 2024/3115 art. 2).

Le indicazioni e le modalità operative per l'esecuzione di tali controlli sono indicate nel Documento Tecnico Ufficiale n. 59 del 19/01/2024 del Servizio Fitosanitario Nazionale.

Nel corso dell'anno verranno condotte ispezioni congiunte con la Dogana e la Guardia di Finanza presso l'area

dei controlli ai passeggeri in aeroporto con cadenza mensile. I voli attenzionati saranno principalmente quelli con provenienza da Dubai, Istanbul, Casablanca e Marrakesh.

## 15. Monitoraggio dei controlli ufficiali

Nel corso dell'anno verranno eseguite due verifiche per monitorare l'andamento dei controlli ufficiali; la prima al 31 luglio, la seconda al 31 dicembre.

Saranno valutati i seguenti parametri:

- numero di controlli ufficiali (alle produzioni e documentali) effettuati su base provinciale per le diverse tipologie di operatori;
- esiti dei controlli;
- eventuali scostamenti rispetto ai controlli programmati;
- azioni correttive da implementare nel Piano dei controlli.

## 16. Elenco allegati

Di seguito sono elencati gli allegati facenti parte del presente documento; alcuni di questi verranno pubblicati sulla pagina del sito del Settore fitosanitario e difesa delle produzioni dedicata al presente Piano, mentre altri sono di esclusivo uso interno al Settore.

- Allegato 1: Personale coinvolto nei controlli\_2026 (ad esclusiva consultabilità interna);
- Allegato 2: Elenco RUOP\_2026 (ad esclusiva consultabilità interna);
- Allegato 3: Elenco RUOP autorizzati al PP assegnazione ispettori fitosanitari\_2026 (ad esclusiva consultabilità interna);
- Allegato 4: Procedura di audit ed elenco aziende\_2026 (ad esclusiva consultabilità interna);
- Allegato 5: Modalità di esecuzione del controllo ufficiale\_2026;
- Allegato 6: Comunicazione all'OP di conduzione del controllo ufficiale\_2026;
- Allegato 7: Cronoprogramma controlli ambito vivaismo\_2026;
- Allegato 8: Cronoprogramma controlli settore sementi\_2026;
- Allegato 9: Cronoprogramma controlli filiera patate\_2026;
- Allegato 10: Aree delimitate\_2026;
- Allegato 11: Piano di comunicazione\_2026.